

IL BADGE DIGITALE DI
CANTIERE:
A CHE PUNTO SIAMO?

Ing. Francesca Ferrocci

RIFERIMENTI NORMATIVI – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

D. LGS. n. 81/2008 - ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA U) - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

D. LGS. n. 81/2008 - ARTICOLO 26, COMMA 8 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, IL PERSONALE OCCUPATO DALL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

SANZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 55, COMMA 5, LETT. I) – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER CIASCUN LAVORATORE

D. LGS. n. 81/2008 - ARTICOLO 20, COMMA 3 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

LAVORATORI DI AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, DEVONO ESPORRE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO. TALE OBBLIGO GRAVA ANCHE IN CAPO AI LAVORATORI AUTONOMI CHE ESERCITANO DIRETTAMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL MEDESIMO LUOGO DI LAVORO, I QUALI SONO TENUTI A PROVVEDERVI PER PROPRIO CONTO

SANZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 1, LETT. B)

D. LGS. n. 81/2008 - ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE E AI LAVORATORI AUTONOMI

MUNIRSI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE PROPRIE GENERALITÀ, QUALORA EFFETTUINO LA LORO PRESTAZIONE IN UN LUOGO DI LAVORO NEL QUALE SI SVOLGANO ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO

SANZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 60, COMMI 1 E 2

LEGGE n. 136/2010 - ARTICOLO 5 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI NEI CANTIERI

LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA U), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, DEVE CONTENERE, OLTRE AGLI ELEMENTI IVI SPECIFICATI, ANCHE LA DATA DI ASSUNZIONE E, IN CASO DI SUBAPPALTO, LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE. NEL CASO DI LAVORATORI AUTONOMI, LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA C), DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 DEVE CONTENERE ANCHE L'INDICAZIONE DEL COMMITTENTE

ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI APPALTO E SUBAPPALTO DI BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITI

LE IMPRESE CHE OPERANO NEI CANTIERI EDILI IN REGIME DI APPALTO E SUBAPPALTO SONO TENUTE A FORNIRE AI PROPRIO DIPENDENTI LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PREVISTA DALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETT. U) E 26, COMMA 8, DEL TUSL, NONCHÉ DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 136/2010 DOTATA DI UN CODICE UNIVOCO ANTICONTRAFFAZIONE (COMMA 2)

LA TESSERA È UTILIZZATA COME BADGE RECANTE GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL DIPENDENTE (COMMA 2)

È RESA DISPONIBILE AL LAVORATORE ANCHE IN MODALITÀ DIGITALE TRAMITE STRUMENTI DIGITALI NAZIONALI INTEROPERABILI CON IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL) (COMMA 2)

PER I LAVORATORI ASSUNTI MEDIANTE IL SIISL LA TESSERA DIGITALE È PRODOTTA IN AUTOMATICO, È PRECOMPILATA FATTE SALVE LE INTEGRAZIONI INSERITE DAL DATORE DI LAVORO SECONDO LE MODALITÀ DEFINITE DAL DECRETO DI CUI AL COMMA 3 (COMMA 2)

■ COMMA 3

- ✓ DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, SENTITA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SENTITO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SENTITE LE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE
- ✓ ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO (1 APRILE 2026!!!)
- ✓ INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2, ANCHE CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE MISURE DI CONTROLLO E SICUREZZA NEI CANTIERI E DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DELLA MANODOPERA, MEDIANTE L'IMPIEGO DI TECNOLOGIE, E AI TIPI DI INFORMAZIONI TRATTATE

■ COMMA 2

- ✓ **ESTENSIONE DEL BADGE AD ULTERIORI AMBITI DI ATTIVITÀ A RISCHIO PIÙ ELEVATO, DA INDIVIDUARE CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SENTITA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E SENTITE LE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, DA ADOTTARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO**

CIRCOLARE INL N. 1/2026

- ✓ **IL BADGE DI CANTIERE NON SOSTITUISCE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO GIÀ PREVISTA DALLE RICHIAMATE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 81/2008 (ART. 18, COMMA 1, LETT. U) E ART. 26, COMMA 8) E DALL'ART. 5 DELLA L. N. 136/2010, MA NE AGGIUNGE UN'ULTERIORE CARATTERISTICA, OSSIA LA PRESENZA DI UN CODICE UNIVOCO ANTICONTRAFFAZIONE**
- ✓ **LA PIENA OPERATIVITÀ DELLE NUOVE CARATTERISTICHE DEL BADGE DI CANTIERE È SUBORDINATA ALL'ADOZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 3, D.L. N. 159/2025 CHE PROVVEDERÀ AD INDIVIDUARE “LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2, ANCHE CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE MISURE DI CONTROLLO E SICUREZZA NEI CANTIERI E DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DELLA MANODOPERA, MEDIANTE L'IMPIEGO DI TECNOLOGIE, E AI TIPI DI INFORMAZIONI TRATTATE”**
- ✓ **UNA VOLTA ADOTTATO IL DECRETO MINISTERIALE E FATTE SALVE DIVERSE INDICAZIONI E TEMPISTICHE PREVISTE DALLO STESSO, IL BADGE DI CANTIERE SARÀ OBBLIGATORIO PER TUTTE LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI, NON NECESSARIAMENTE QUALIFICABILI COME IMPRESE EDILI, CHE OPERANO “FISICAMENTE” NEI CANTIERI EDILI IN REGIME DI APPALTO E SUBAPPALTO, PUBBLICO O PRIVATO**
- ✓ **IL BADGE RISULTERÀ OBBLIGATORIO ANCHE PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEGLI ULTERIORI AMBITI DI ATTIVITÀ A RISCHIO PIÙ ELEVATO, DA INDIVIDUARSI CON DECRETO MINISTERIALE. L'ART. 55, COMMA 5, LETT. I), DEL D.LGS. N. 81/2008 – CHE PREVEDE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI “LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100 A 500 EURO PER CIASCUN LAVORATORE” NELLE IPOTESI IN CUI NON ABBIAMO MUNITO IL PERSONALE OCCUPATO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO – TROVA APPLICAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ULTERIORI AMBITI**

Grazie per l'attenzione